



Area S.U.A.P. e POLIZIA
LOCALE

Prot. 7954
Del 14.07.2009

ORDINANZA N° 37 DEL 14 LUGLIO 2009

Regolamentazione circolazione stradale in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo.

Vie interessate: Piazza del Carmine e Via Dessì

Periodo: dalle ore 15,00 del 17 luglio alle ore 24,00 del 19 luglio

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

- premesso che il Comitato Spontaneo dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, in persona del Presidente Sig.ra CHERCHI FRANCESCA, quale ente/organismo promotore ha comunicato e richiesto autorizzazione, con nota acclarata al protocollo dell'Ente n° 7878 DEL 06/07/2009, per lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi, in programma da Venerdì 17 a Domenica 19 Luglio p.v.;
- Preciso altresì che con il presente provvedimento si disciplina il solo aspetto della regolamentazione della circolazione stradale lungo le vie ed aree sopraindicate, rimanendo fermo ed impregiudicato l'aspetto amministrativo del formale rilascio o meno della Licenza di Pubblico Spettacolo, disciplinata dal combinato disposto normativo degli artt. 68 e 80 del t.u.l.ps.; procedimento ancora in corso di istruttoria;
- Preciso pertanto che la validità della presente Ordinanza è subordinato al successivo rilascio dei provvedimenti e autorizzazioni di Polizia Amministrativa;
- Rilevato il fatto che per effetto della stessa manifestazione sarà notevolmente incrementato il transito pedonale e veicolare di afflusso e deflusso dalle vie e aree interessate;
- Ritenuto, nell'interesse pubblico, in deroga alla vigente regolamentazione, di sospendere temporaneamente la circolazione stradale nelle strade direttamente interessate nonché disciplinare, provvisoriamente, il traffico veicolare nelle Vie, Piazze ed Aree adiacenti al fine di consentire gli allestimenti dei percorsi e il regolare svolgimento di tutte le fasi della manifestazione;
- Accertato che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- Ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nelle vie e piazze interessate dalle manifestazioni di cui si è detto, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- Rilevato necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero dei frontisti, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante apposizione di appositi avvisi nei pubblici esercizi posti nell'ambito della piazza;
- Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

– E vietata la sosta e la circolazione veicolare, eccetto per i residenti, nella piazza del Carmine e nella Via Dessì compresa tra le intersezioni con la Via E. Lussu e la Via Onnis (con chiusura dell'accesso alla Via Dessì all'altezza dell'intersezione con



**Area S.U.A.P. e POLIZIA
LOCALE**

Via Aldo Moro) nonché della Via Dante (vicolo cieco) per i giorni 17 – 18 -19 luglio p.v. dalle ore 16,00 del giorno 17 luglio alle ore 24,00 del giorno 19 luglio.

– di disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa (nastri segnaletici e simili mezzi tecnici di segnalazione).

– di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno nella vie e piazze interessate dalle predette manifestazioni.

Demanda

– all'ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

– al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverte

– Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si notificchi:

- ai proprietari e possessori conosciuti degli immobili posti sul Fronte delle vie e piazze interessate dalle predette manifestazioni, mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché mediante avviso da affiggersi negli esercizi pubblici.

Si comunichi:

– mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni), diramazione di bando pubblico e l'apposizione della prescritta segnaletica;

– alla Prefettura di Oristano.

- Alla Questura di Oristano.

– Al Comando di Polizia Municipale e al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Mogoro.

- Al Presidente del Comitato Spontaneo dei festeggiamenti.

Avverte altresì

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Il Comandante la Polizia Locale
f.to Dr.ssa Katia Zanda**